

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a **SINDACO PRO TEMPORE GIUSEPPE CESETTI**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

COMUNE DI CANINO

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 10216- Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Canino Manciano e Montalto di Castro (VT) loc. Sugarella. Potenza nominale 93,6 MW

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

x Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

x Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

x Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

x Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

X Altro SI RIMANDA ALLA LETTURA DELL'ALLEGATO 3 "Parere Eolico Sugarella"

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Atmosfera

X Ambiente idrico

X Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

Salute pubblica

X Beni culturali e paesaggio

X Monitoraggio ambientale

X Altro *SI RIMANDA ALLA LETTURA DELL'ALLEGATO 3 "Parco Eolico Sugarella- Comune di Canino_"*

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il testo delle osservazioni è accuratamente descritto nell'allegato "Parco Eolico Sugarella- Comune di Canino_"

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – "Parco Eolico Sugarella- Comune di Canino_"

Luogo e data Canino, 18/10/2023

Il/La dichiarante



COMUNE DI CANINO
Provincia di Viterbo
Settore Tecnico

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTE
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS
va@pec.mite.gov.it

COMUNE DI CANINO

Oggetto: [ID: 10216] Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Canino e Montalto di Castro (VT) loc. Sugarella. Potenza nominale 93,6 MW. Procedimento di VIA - PNIEC. ***Parere di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del D.L. 152/2021***

Proponente: San Nicola Energia S.r.l

Il Comune di Canino - avendo visionato gli elaborati progettuali prodotti dalla proponente ed avendone riscontrato carenze e lacune sotto molteplici aspetti, nonché un approccio corrivo rispetto alla stessa possibilità di installazione poiché trascura la particolarità di un territorio ormai invaso da impianti FER - intende già esprimere il proprio parere negativo sull'intervento di cui in oggetto alla luce delle considerazioni che seguono:

A)- I dati di un fenomeno emergenziale

Quello delle installazioni di impianti FER, in tutta l'area vasta del Viterbese, configura un fenomeno ormai di portata emergenziale, riscontrandosi una diffusione talmente capillare di interventi da avere investito tutti i territori dei Comuni limitrofi: Cellere, Piansano, Montalto di Castro, Tuscania, Tarquinia e la stessa Viterbo. Non solo, anche tutta la fascia di confine tra Lazio e Toscana presenta diverse istanze afferenti ad impianti FER, coinvolgenti anche il territorio del Comune di Manciano, la cui valutazione si riflette sul tema della VIA a matrice interregionale. Gli impianti fotovoltaici ed eolici hanno occupato, ad oggi, gran parte delle aree a destinazione agricola stravolgendo, di fatto, l'originaria destinazione di quelle aree a vocazione rurale e campestre, le quali presentano ormai i caratteri delle zone industriali definitivamente votate alla produzione energetica, in spregio a criteri di eguaglianza e ragionevolezza nella distribuzione degli impianti citati.

Lo stesso Comune di Canino presenta diversi impianti FER che si sommano in termini di cumulo all'intervento in oggetto, amplificando così gli impatti sotto ogni profilo: ambientale, paesaggistico e territoriale in genere.

B) I diversi profili del cumulo

Si evidenzia inoltre l'identità soggettiva tra la proponente che ha attivato il procedimento in oggetto, e quella che ha presentato domanda per la realizzazione di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori della potenza unitaria di 7,2 MW da realizzarsi nel territorio comunale di Tarquinia (VT), per una potenza complessiva 64,8 MW. Un parco eolico, quest'ultimo, di dimensioni altrettanto imponenti che, unito al progetto in discussione genera un impatto visivo sul territorio in nessun modo mitigabile ed esteso lungo tutti i Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia e Canino, con inevitabili riflessi nelle aree limitrofe, stante anche la dimensione delle pale, la visibilità delle stesse e l'estensione dell'intervento nella fase realizzativa, d'esercizio e post-operativa.

L'identità soggettiva cui si faceva cenno apre poi a temi diversi poiché occorre considerare:

- la presenza di un unico centro di interessi connesso alle domande di interventi, per le quali, pertanto, andrebbe attivato un solo *iter* autorizzatorio considerandosi cumulata la potenza erogata ed il relativo impatto.

Si riportano di seguito riferimenti legislativi e giurisprudenziali che sorreggono la tesi sostenuta:

Art. 4 co 3 D.Lgs 28/2011

“Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282](#), per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.”

Art. 29 DM 23.6.2011

Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili beneficiano di incentivi tariffari.

*3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, **il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti** e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. **Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.***

Tali norme, per vero, traducono il **principio del divieto di artato frazionamento degli impianti**, di rilevanza anche penale, che costituisce non un principio settoriale bensì di portata generale ed afferente all'intero ordinamento, poiché opera a prescindere da una espressa e puntuale previsione normativa ed è applicabile a tutti gli impianti FER.

Come sostenuto anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:

E' stato condivisibilmente precisato che il divieto dell'abuso degli istituti giuridici – cui è funzionale la nozione di “artato frazionamento” – è un valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all'intrinseca necessità di rispettare la ratio dell'istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747; Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2021, nr. 739, 746, 747, 748, 749).

Per tale ragione, l'art. 29 D.M. 23 giugno 2016 e l'art. 12, comma 5, D.M. 5.5.2011 non hanno natura costitutiva del divieto di artato frazionamento, ma hanno soltanto chiarito, sul piano positivo, in relazione al rispettivo ambito applicativo, gli elementi connotanti una fattispecie elusiva (più impianti riconducibili ad un'unica iniziativa

imprenditoriale) comunque operante in materia - a prescindere dalla disciplina dettata dai relativi decreti ministeriali - con l'indicazione di taluni indizi, di carattere non tassativo, da cui desumere l'artato frazionamento nei casi di impianto a media-alta tensione.

Anche sul piano delle conseguenze che derivano dall'accertamento in concreto, il decreto del 23 giugno 2016 si limita a positivizzare un principio immanente nel sistema, consistente nel disconoscimento di qualunque effetto giuridico a fattispecie che, pur rispettose sul piano formale della regola, ne frustrano nella sostanza la ratio: di qui la previsione che considera gli impianti artatamente frazionati come un unico impianto di potenza cumulata e che, in caso di violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, ne dispone la decadenza con recupero integrale delle somme (art 29 comma 2 e 3 del decreto). Consiglio di Stato Sez. II n. 640 del 18 gennaio 2023

Del resto, anche la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare, nel giudizio di legittimità dell'art. 32 L.R. Basilicata n. 38/2018 in tema di autorizzazione regionale per impianti eolici e fotovoltaici, che la valutazione cumulativa costituisce espressione ed applicazione dei principi che governano la materia.

*“Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 l. reg. Basilicata 22 novembre 2018, n. 38, censurato per violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, Cost., nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 l. reg. Basilicata 26 aprile 2012, n. 8, prevedendo l'assoggettamento a un'unica autorizzazione regionale dei progetti di due o più impianti eolici o fotovoltaici che, singolarmente considerati, hanno potenza inferiore a 200 kW, ma che, ove considerati cumulativamente, abbiano una potenza complessiva superiore a tale soglia, qualora siano **riconducibili a un solo soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale ai sensi dell'art. 2359 c.c. o per qualsiasi altra relazione sulla base di univoci elementi che fanno presupporre la costituzione di un'unica centrale eolica ovvero fotovoltaica.** Invero, da un lato, occorre chiarire che la disposizione impugnata rientra nell'alveo delle previsioni che, lungi dal porsi in contrasto con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di energia, in specie contenuti nelle linee guida del d.m. 10 settembre 2010, ne costituiscono specifica attuazione e implicano comunque il rispetto di tutti i requisiti spaziali stabiliti a tal proposito dalla normativa statale. Dall'altro lato, la conformità della norma regionale impugnata ai principi fondamentali fissati dalla disciplina statale conferma anche il rispetto dei principi di legalità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (sent. n. 86 del 2019).”Corte Costituzionale, 23/12/2019, n.286.*

Il tema del cumulo presenta poi una dimensione cd. estrinseca perché occorre verificare non solo le istanze presentate dalla medesima proponente, ma anche tutte quelle afferenti all'area vasta, intendendosi con ciò la necessità di operare una valutazione complessiva degli impianti esistenti, autorizzati ed in corso di procedimento autorizzatorio. Sul punto gli elaborati prodotti dalla proponente risultano carenti e contraddittori, mancando di raggiungere lo scopo della valutazione cumulativa, invece determinante per la definizione dell'impatto ambientale del progetto in discussione.

Si evidenzia, infatti, la presenza di un'unica carta contenente l'inquadramento di impianti eolici e fotovoltaici in esercizio, autorizzati ed in autorizzazione (codice elaborato El. 84) alla quale non viene accompagnato alcuno studio, né alcuna valutazione sugli effetti del cumulo. Del resto, la planimetria è talmente eloquente da rilevare una concentrazione di impianti tale da rendere manifestamente lesivo ed illegittimo - poiché contrario ad un principio di ragionevolezza ed equa distribuzione delle fonti FER sul territorio - qualunque nuovo inserimento. L'elaborato sopraccitato mostra addirittura una sovrapposizione tra uno degli aereogeneratori di progetto ed un impianto fotovoltaico esistente, rendendo l'intervento di per sé impossibile da assentire. Peraltro, quegli stessi aereogeneratori di progetto sono contigui a quelli già proposti dalla società Sibilla Wind con domanda pendente presso codesto Spett.Le Ministero, i quali rilevano una vicinanza tale da renderli perfettamente aderenti se non sovrapponibili. Ciò rafforza il dovere per la proponente di adempiere ad una approfondita valutazione cumulativa e rappresentare chiaramente eventuali sovrapposizioni con interventi esistenti, autorizzati ovvero in corso di autorizzazione. Detta valutazione non può di certo considerarsi assolta dalla produzione delle tavole che mostrano l'intervisibilità cumulata degli aereogeneratori autorizzati, in autorizzazione e di progetto. Anzitutto non si riscontrano gli impianti già esistenti e, soprattutto, non sono presenti gli impianti fotovoltaici in esercizio, autorizzati ed in corso di procedimento autorizzatorio.

B.1) Le norme e la giurisprudenza sul cumulo anche tra progetti analoghi

Si riportano sul punto diversi riferimenti normativi, confermati poi da un indirizzo giurisprudenziale univoco, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

· **DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3**, che recita: "nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto **sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area**".

· DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.

· DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che : “ *Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282](#), per quanto attiene all'individuazione degli **impianti** e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e **localizzati nella medesima area o in aree contigue** sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale*”, affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di **impianti** in senso generico e **senza distinzione di tipologia**) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale la DGR 132 del 27 febbraio 2018 contiene nell'allegato A le disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale in cui viene previsto all'art. 3: “*La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, **relativi al cumulo con altri progetti**, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti*”. Principio poi confermato anche nella DGR n. 884 del 18.10.2022;

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, biomasse ecc.) ma parla in modo complessivo di impianti FER. La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce

l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:

“ 4.1. Cumulo con altri progetti.

*Un singolo progetto deve essere considerato **anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale**. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un **progetto unitario**, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: **una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);m una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).** “*

Del resto ve ne è nutrita conferma in varie pronunce del Giudice Amministrativo, una fra tutte è illuminante ove si afferma che: “ **Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico"**, le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di

ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

"La valutazione di impatto ambientale di un progetto deve essere effettuata tenendo conto dell'effetto di cumulo con altri progetti relativi alla medesima area territoriale.

*Anche la giurisprudenza è concorde nel riconoscere il **carattere generale di tale criterio** in materia di V.I.A..*

*Questo stesso T.A.R., in una recente pronuncia resa in materia analoga, ha riconosciuto che **l'Amministrazione non poteva effettuare una valutazione "parcellizzata" di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale ed ambientale, dovendo, invece, tener conto della loro reciproca interazione, il che trova conferma in numerosi pronunciati del Giudice comunitario, il quale ha inteso valorizzare l'efficacia della Direttiva sulla V.I.A. adottando un approccio sostanzialistico, che impone di individuare gli effetti complessivi dei programmati interventi sull'equilibrio ambientale del sito interessato. Si richiamano, al riguardo, Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142, secondo cui (in materia di riassetto stradale) la Direttiva 85/337/CEE "deve essere interpretata nel senso che essa prevede la **valutazione dell'impatto ambientale dei progetti ...che possano, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all'occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale**; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, in materia di ampliamento di un aeroporto, ove si afferma che si deve "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente" (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 91)." T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 15/04/2014, n.280***

In definitiva sarebbe necessario uno studio analitico, qui totalmente assente, anche con sovrapposizione visiva, dell'impianto in oggetto con tutti gli impianti FER autorizzati, autorizzandi ed esistenti, considerando anche quelli presenti lungo il confine laziale ed avendo come riferimento un'area a buffer di dimensione pari a 50 volte l'altezza al tip degli aerogeneratori.

C)- Sull'incidenza ambientale dell'intervento

A pag. 36 della Relazione di incidenza prodotto dalla proponente (codice elaborato El. 87) si legge che:

" L'intervento in oggetto non interferisce con aree vincolate in quanto gli aerogeneratori non rientrano in nessuna zona destinata a Sito d'Importanza Comunitaria (SIC), a Zone a Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva 79/409 CEE, e Important Bird Areas (IBA). Ciò nonostante, nell'area vasta (in un buffer di 5 km) insistono alcune zone di interesse naturalistico.

In particolare, sono presenti:

Siti Natura 2000:

- ZSC IT6010040 "Monterozzi" c.ca 3 km a nord-ovest;
- ZPS IT6010056 e IBA 102 "Selva del Lamone" c.ca 3,5 km a nord-ovest

– ZSC IT6010017 “Sistema Fluviale Fiora – Olpeta” c.ca 3,5 km a nord-ovest

Important Bird Area (IBA):

– IBA 102 “Selva del Lamone”

Oltre i 5 km ed entro i 12 km, si trovano le seguenti aree:

– ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” c.ca 10 km a nord-vest

– ZPS IT6010020 “Fiume Marta (alto corso)” c.ca 11 km a est

– ZPS IT6010058 “Monte Romano” c.ca 12 km a est

La stessa proponente evidenzia, comunque, che l'intervento in oggetto coinvolge in via diretta anche ZSC e ZPS per quanto afferisce al **cavidotto**. Si legge infatti:

“Solo il cavidotto di connessione alla stazione Terna 380/150/36 kV, posta in agro di Manciano (GR), attraversa l'area protetta la ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, ovvero la ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” per un breve tratto di circa 900 m, risultando comunque sempre interrato su sede stradale o posato mediante TOC (trivellazione orizzontale controllata) in corrispondenza dell'attraversamento del Fiume Fiora...”(pag 39 Relazione di incidenza)

Ed invero, lo studio dell'incidenza ambientale del progetto viene richiesto anche da Codesto Spett. Le Ministero che, nella propria nota del 18.9.2023 prot. 0147150, sottolinea come il procedimento attivato debba comprendere anche detta valutazione : *“ Pertanto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., il procedimento comprende la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997.”*

Tuttavia, la Relazione prodotta dalla società non risulta coerente con quanto previsto dalla normativa in materia, svelando il mancato rispetto di dati, criteri e parametri richiesti ai fini della valida presentazione di uno studio di incidenza ambientale.

Si consideri, infatti, che le linee guida nazionali sulla VINCA - Direttiva 92/43/CEE “ HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate con Intesa del 28.11.2019, ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 - prevedono, disciplinandolo, il contenuto, la metodologia ed il livello di dettaglio necessario ad una compiuta valutazione di incidenza, rappresentando così il riferimento normativo ineludibile circa la legittimità dello studio prodotto dall'istante.

La proponente, anzitutto, manca di fornire i riferimenti bibliografici e l'appendice, così come richiesto dalle linee guida, le quali prevedono:

“VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un'appendice che includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografico utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali....”

Risulta inoltre carente anche il cuore della Valutazione di incidenza (Livello II di Valutazione Appropriata), che non contiene una idonea analisi qualitativa e quantitativa della significatività delle incidenze sui siti Natura 2000. La valutazione di incidenza va infatti riferita agli habitat, habitat di specie e specie delle Aree Natura 2000 coinvolte, considerando non solo l'impatto dato dalla presenza ed il funzionamento delle pale eoliche, ma anche da tutte le fasi di cantiere, ivi inclusa la dismissione.

D)- Mitigazioni e compensazioni: *ratio*, contenuto ed obiettivi

Occorre inoltre quantificare le incidenze e il livello di significatività delle stesse prima e dopo l'adozione delle misure di mitigazione.

Al proposito le linee guida nazionali sulla VINCA riportano che:

“Congruità delle misure di mitigazione appropriate al Livello II

Come introdotto dalle Guide dell'Unione europea, le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.”

Circa il progetto in esame la superficialità dell'approccio impone di riportare chiarezza sulle mitigazioni e compensazioni proposte dalla proponente che si riscontrano sia nella relazione di incidenza, sia all'interno del SIA, mostrando di sovrapporre concetti distinti e confondendo profili aventi invece rilievo autonomo. Per la verità le misure di mitigazione sopradescritte e richiamate anche dalle linee guida sulla VINCA rappresentano un concetto **diverso** dalla possibilità di mitigare gli impatti visivi, così come sono differenti le **misure di compensazione** previste dal DM 10.9.2010 in favore dei territori ove insiste l'intervento.

Sul tema, a pag. 29 della Relazione di incidenza prodotta dalla proponente si legge che: *“Come meglio evidenziato nella sezione PD.AMB Interventi di compensazione e valorizzazione, il parco eolico, ovvero la sua localizzazione, è stato inteso da un lato quale occasione di realizzazione di azioni di restoration ambientale volte alla riqualificazione e valorizzazione degli habitat stessi (ricostituzione degli assetti naturali, riattivazione di corridoi ecologici, ecc.), dall'altro quale elemento “attrattore” e “presidio” sul territorio, fruibile con valenze multidisciplinari. Di fatto, l'alternativa localizzativa individuata, oltre a rispondere a criteri di coerenza con la normativa e la pianificazione vigente, si prefigge l'obiettivo di migliorare e valorizzare il paesaggio esistente (cfr. cap. 6 Alternative di mitigazione).*

Tale assunto è inaccettabile, restando inconfutabile che un intervento di simili proporzioni rivesta il carattere di detrattore territoriale poiché estraneo al contesto paesaggistico di riferimento, visivamente impattante e non mitigabile. Non si comprende quale presidio possa rivestire sul territorio, addirittura a carattere multidisciplinare. Nonostante gli sforzi della proponente di ammantare l'impianto di bontà e necessità, l'intervento dimostra un impatto fortemente negativo in tutta l'area vasta e la tavola prodotta (codice elaborato El. 5) non integra lo scopo.

Stupisce in particolare la proposta di creare percorsi guidati di visita ai parchi eolici, assumendo così la *ratio* di fondo, sempre sbagliata, che tali infrastrutture possano delineare attrattori territoriali. Si legge nell'elaborato sopra richiamato: *“Sono stati previsti nell'area del parco eolico e nel suo intorno intervento specifico per garantire la fruibilità e la valorizzazione delle aree interessate. L'allestimento di un percorso ciclopedonale collegato agli abitati di Canino, Tuscania e Montalto di Castro e la sua Marina, la realizzazione di aree di sosta predisposte per installazioni e/o eventi, con la creazione di un brand dedicato, faranno in modo di far rientrare l'area in esame in una delle tappe dei cosiddetti “Parchi del Vento” promossi da Legambiente.”*

Questo Ente sottolinea che Legambiente non rappresenta le comunità locali, che i parchi del vento

non compenserebbero in modo alcuno la sottrazione territoriale subita con l'eventuale installazione, ma anzi ne aumenterebbero la lesione, mentre la creazione di un brand dedicato non merita nemmeno commento.

Si evidenzia comunque che gli unici Parchi da valorizzare e che costituiscono attrattori del territorio sono quelli archeologici e, al proposito, si dissente da quanto sostenuto, anche su questo punto, dalla proponente: ***“Sono stati ipotizzati interventi, da concordare con la competente soprintendenza, volti a svelare il patrimonio archeologico che caratterizza le aree di interesse e a metterlo in relazione con il territorio di riferimento, in modo da ampliare il raggio di fruizione e promuovere nuove forme compensative, che potranno essere utilizzate come buone pratiche per accompagnare la realizzazione di altri impianti”***. La Soprintendenza è l'autorità deputata alla tutela dei Beni culturali e non sono di certo i parchi eolici a poterne “svelare” il valore. Si ragiona arditamente come se l'esito di quanto proposto debba essere valutato a prescindere dall'esistente e dal pregresso nella sua globalità, totalmente ignorato dalla proponente nelle sue caratteristiche e nella sua valenza, così che rispetto al nulla sia apprezzabile quanto proposto; ma in realtà questo territorio è antropizzato da oltre trenta secoli ed in questa sedimentazione ha assunto e deve mantenere la propria bellezza ed il suo carattere identitario, per l'intera comunità che non si riflette nelle pale eoliche ma le subisce.

Questo Ente è già consapevole, infatti, del patrimonio storico-tradizionale, artistico, archeologico ed architettonico che lo contraddistingue e che ne rappresenta ricchezza, costituendo il turismo una voce determinate del bilancio territoriale che l'intervento in oggetto devasterebbe in modo irrimediabile.

E)- Il principio di precauzione come guida della valutazione degli impatti

La proponente dimentica inoltre un principio basilare che guida la materia e che obbliga in via prioritaria al rispetto di un dovere di precauzione nella valutazione dei progetti aventi incidenza ambientale, imponendo quindi un'ottica preventiva rispetto alla causazione di possibili successive interferenze negative.

Le stesse linee guida nazionali sulla VINCA sopracitate stabiliscono infatti che:

1.8 Definizioni e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

Principio di precauzione

Il principio di precauzione è contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) (ex articolo 174 del TCE). La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. Secondo la Commissione europea, lo scopo del principio di precauzione è quindi quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati

tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui siti della rete Natura 2000.

Nel caso di specie, pertanto, non è possibile escludere con ragionevole certezza che il progetto in discussione generi interferenze significative sull'ambiente, specie analizzando l'intervento con ottica preventiva e cautelare ove il risultato degli impatti appare già evidente considerando l'estensione dell'impianto, l'altezza delle torri, gli interventi *ante e post-operam* modificativi dell'assetto territoriale, ecc..

F) Fauna, Avifauna e Chiroterofauna. La tutela della biodiversità

Si contesta anche l'elaborato prodotto sul punto intitolato "*Relazione preliminare di inquadramento faunistico*" (codice EI 55) che rimanda già ad un livello di dettaglio non compiuto trattandosi, appunto, di uno studio soltanto "preliminare" e quindi già di per sé inadatto ad una valutazione da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

In ogni caso, sul tema in questione si riportano le parole della stessa proponente: "*Grazie alle caratteristiche ambientali succitate l'area presenta ottime potenzialità riguardo la presenza di avifauna, sia stanziale ma anche nidificante, migratoria e svernante. Le notevoli estensioni di colture cerealicole così come quelle a copertura erbacea di vario genere favoriscono in particolare la nidificazione e l'alimentazione di passeriformi di spazi aperti, nonché la ricerca di risorse trofiche per rapaci ed altri non passeriformi. L'elevato valore ecologico dei boschi ripariali di pioppi rende inoltre il corso del Fosso della Cadutella interessante per la nidificazione di diverse specie di passeriformi e non passeriformi legati ad ambiente boschivo, così come le aree boschive a Quercus sp. e le porzioni arbustive adiacenti alle stesse. Il contesto territoriale è inoltre tale da rendere l'area un potenziale corridoio migratorio e di spostamento per l'avifauna tra il litorale e il lago di Bolsena, attraverso il territorio delimitato dalla valle del fiume Marta a sud e del fiume Fiora a nord, nonché dai rilievi di Monte Romano e dei Monti di Castro. A ciò si aggiunge la potenziale rotta migratoria parallela alla linea di costa per rapaci e altri veleggiatori.*" (pag. 27 e 28 dello studio faunistico). Ciò è sufficiente per sostenere l'impatto devastante che tredici torri eoliche determinerebbero sull'avifauna presente.

Andrebbe comunque redatto un Piano di monitoraggio secondo l'approccio BACI (Before After Control Impact) seguendo le linee guida contenute nel documento " Protocollo di monitoraggio avifauna e chiroterofauna dell'Osservatorio Nazionale su eolico e fauna" (ISPRA, ANEV, Legambiente), a frequenza mensile.

Anche le specie arboree sono oggetto di tutela e andrebbe quindi dettagliato quali e quanti alberi sarebbero eventualmente tagliati nella fase di realizzazione dell'impianto e lungo tutto il percorso che conduce al sito di installazione, descrivendo la loro specie, la loro ubicazione e gli interventi di reimpianto necessari.

G)- Gli aspetti idrogeologici

Nel SIA prodotto dalla proponente (codice elaborato El. 77) alle pagg. 38 e ss. si legge che: *“ Le aree di progetto, ovvero le particelle di sedime degli aerogeneratori, ricadono in parte nel bacino del Fiume Fiora (MC01, CA01, CA02, CA10) e in parte in quello del Torrente Arrone (tutte le restanti WTG)..... l’unica interferenza con aree P.I. 2-3-4, ovvero a pericolosità idraulica media, elevata o molto elevata, come perimetrata dal Piano di Bacino del Fiume Fiora, riguarda la posa del cavidotto MT in corrispondenza dell’attraversamento del fiume Fiora lungo la S.P. n. 107 (Strada provinciale dell’Abbadia) in prossimità del Castello dell’Abbadia e dell’intersezione con la S.R. n. 312 (Castrense). Analogamente, sia il cavidotto di vettoriamento che i cavidotti interni all’area del parco interferiscono con il reticolo idrografico e con la relativa fascia di pertinenza in più punti, come evidenziato negli stralci su ortofoto di seguito riportati..... Data la natura delle interferenze individuate nel precedente capitolo, con riferimento alle modalità di risoluzione delle stesse, non si ritiene di dover effettuare ulteriori analisi e simulazioni idrauliche nelle aree di interesse essendo definite le aree di allagamento nella perimetrazione dell’Autorità di Bacino riportata in precedenza. Pertanto, si procede alla risoluzione delle stesse adottando tecniche costruttive volte a mantenere l’invarianza idraulica dei luoghi, nonché a realizzare le opere di progetto ricorrendo alla posa degli elettrodotti con tecnica no-dig per cercare di mantenere il più possibile inalterato lo stato dei luoghi.”* Al proposito si evidenzia che le tecniche costruttive non possono, *ipso facto*, considerarsi risolutive degli aspetti idraulici connessi al progetto; è necessaria in questo caso una specifica relazione idraulica che attesti l’invarianza. Tale adempimento non è stato assolto nemmeno dall’elaborato *“ Relazione idrologica e idraulica – studio di compatibilità idraulica Codice elaborato El.51”* il quale riproduce semplicemente uno stralcio del SIA senza raggiungere lo scopo. Andranno pertanto approfonditi tutti i calcoli idraulici considerando la vita utile del parco eolico e tenendo conto che la parte delle fondazioni degli aerogeneratori non rimovibile conferisce impermeabilità al suolo interessato, così come nel caso in cui si volesse fare ricorso a successivi *revamping* o *repowering* dell’impianto si avrebbe ulteriore conferimento d’impermeabilità dell’area.

H)- Sul Paesaggio

Lo studio condotto dalla proponente sul tema (Relazione paesaggistica codice elaborato El. 88) è totalmente inadeguato rispetto alla dimensione ed all’impatto del progetto svelandosi inadeguato anche ad apportarvi soluzioni. Esso rileva un approccio che appare trascurare il valore del Bene Paesaggio e la sua posizione tra le norme fondamentali della nostra Costituzione, per finire in conclusioni superficiali e sbrigative di edulcorata banalità.

Scrive, infatti, la Società:

“A questa visione si sovrappone l’ormai ineludibile transizione energetica verso le fonti rinnovabili, che porta ad attualizzare quanto pocanzi espresso così come proposto da Dirk Sjimons nel volume “Landscape and Energy: Designing Transition”, nel quale sostiene che Il paesaggio diventa mediatore tra la nuova infrastruttura energetica e il luogo in cui verrà collocata questa

infrastruttura. La pianificazione e la progettazione territoriale sono quindi di grande importanza per il settore energetico. Per converso, la transizione energetica rappresenterà un'enorme sfida per amministratori, pianificatori e progettisti. La transizione energetica non è solo una sfida tecnica, ma anche una sfida paesaggistica. La transizione dovrà avvenire all'unisono con un cambio di percezione culturale, altrimenti non avverrà affatto. In altri termini, il paesaggio non può essere pensato come un vincolo alla trasformazione, bensì resta fondamentale l'obiettivo di coniugare gli aspetti impiantistici con le istanze di qualità e valorizzazione paesaggistica, limitando le esternalità negative. Le trasformazioni territoriali e paesaggistiche opportunamente indirizzate possono contribuire alla crescita di processi virtuosi di sviluppo, mirando contemporaneamente a una crescita economica equilibrata, prevedendo la piena occupazione e il progresso sociale, e a un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente. D'altro canto, il prevalente interesse a massimizzare la produzione di energia e produrre il massimo sforzo possibile per centrare gli obiettivi del Green Deal è confermato dalla recente posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in numerosi pareri relativi ai procedimenti autorizzativi di impianti eolici, anche localizzati in aree già impegnate da altre iniziative esistenti, ha ritenuto di ritenere l'interesse nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili prevalente rispetto alla tutela paesaggistica (cfr. SIAS.5 Analisi delle alternative e SIA.S.6 Analisi Costi Benefici)."

L'elaborato costi-benefici (codice EI. 82) prosegue l'argomentazione dalla proponente per cui la produzione di energia sia sempre economicamente più conveniente rispetto alla tutela paesaggistica giungendo, addirittura, ad una quantificazione economica del Paesaggio, svilendo ad un valore monetario quanto costituisce oggetto di tutela costituzionale assunta a principio fondamentale. In realtà il tema della transizione energetica merita ben maggiore serietà, imponendo alla Nazione scelte lungimiranti, calibrate e coerenti con il proprio substrato.

Si è costretti a riportare l'intero ragionamento della proponente per poterlo confutare nella sua filosofia di fondo, totalmente scardinata dal nostro sistema:

"Ad ogni modo, al fine di tenere comunque conto di tale possibile costo esterno, ci si è riferiti alle valutazioni effettuate dal prof. Tirendi, che ha utilizzato la metodologia del progetto ExternE per valutare e quantificare l'impatto paesaggistico prodotto dalla realizzazione di due parchi eolici nei Comuni di Accadia e Sant'Agata di Puglia, nei Monti Dauni.

*Riprendendo un passaggio dello Studio. **"Il paesaggio in quanto bene pubblico viene consumato da turisti e residenti senza alcuna spesa. Il fatto che non sia pagato, però, non significa che il paesaggio non abbia un suo valore. Un consumatore, infatti, potrebbe essere disposto a pagare per la sua fruizione/mantenimento (valore d'uso corrente), per poterne usufruire in futuro (valore d'opzione), perché ne possano usufruire le future generazioni (valore di lascito), per il piacere che altri individui possano godere (valore vicario) e per il solo fatto che un bene territoriale con quelle caratteristiche esista (valore di esistenza). La valutazione di contingenza consiste nel domandare ad un campione di individui quale sia la massima disponibilità a pagare (DAP) per il mantenimento/miglioramento della qualità di una risorsa mirando a tracciare una***

curva di domanda altrimenti latente. Questo strumento, fondato su questionari compilati attraverso interviste del tipo "in persona" ad un campione casuale di 200 residenti dei comuni di Accadia e Sant'Agata (per un totale di 400 interviste complessive) ha avuto come obiettivo principale la misurazione del possibile danno arrecato al paesaggio dalla presenza delle turbine eoliche. In pratica è stato chiesto a questo campione significativo di abitanti dei due comuni quanto fossero disposti a pagare per una delocalizzazione dei Parchi Eolici in altre aree indicando nella stessa domanda i valori di 5€, 10 €, 25€, 50 €. È evidente che questa "valorizzazione" è stata richiesta solo a chi era disposto a pagare ovvero ad autotassarsi per non avere l'impianto eolico nel territorio comunale.

"Nel questionario dopo una serie di domande preparatorie è stato richiesto all'intervistato di esprimere la propria disponibilità a pagare (DAP) per ottenere la delocalizzazione degli impianti eolici presenti nel proprio ambito comunale. La richiesta relativa alla DAP è stata preceduta dalla descrizione del seguente scenario: « La Giunta Regionale della Puglia sta studiando un Piano di localizzazione dei nuovi impianti eolici; per quelli già attivi, laddove sia evidente la presenza di impatti negativi sul paesaggio circostante sta valutando la possibilità di delocalizzare gli impianti «off-shore» (sul mare) sul basso adriatico a notevole distanza dalla costa in modo da risultare non visibile anche attraverso l'uso di colori in grado di renderne minimo l'impatto visivo. Lei sarebbe a favore di uno spostamento delle turbine? (SI - NO).

Essendo la delocalizzazione molto onerosa la Regione interverrà nella misura del 50% dei costi, lasciando la restante parte a carico dei cittadini. Se la sua famiglia fosse chiamata a contribuire con un contributo di € x da pagare una sola volta per attuare questo programma, lei come voterebbe?". Dalla Tabella 1, sopra riportata, si evince che ad Accadia su 200 abitanti, 87 (43,5%) sono disposte a pagare e mediamente sono disposte a pagare 17,6 €. A Sant'Agata di Puglia su 200 persone sono disposte a pagare 95 persone (47,5%) e mediamente sono disposte a pagare 17,6 €. Mediando ulteriormente i dati dei due comuni possiamo dire che il 45,5% dei residenti è disposto a pagare una somma di 17,6 €, per delocalizzare il parco eolico e non avere l'impatto visivo da esso prodotto. Considerando inoltre che la ricerca è del 2006 e che l'indice di rivalutazione ISTAT da gennaio 2006 ad aprile 2019 è pari a 1,192, abbiamo $17,6 \text{ €} \times 1,192 = 20,98 \text{ €}$. Esaminando ora le particolarità del Parco Eolico in esame e sovrastimando i risultati della ricerca condotta nei due comuni da un (che presentano comunque caratteristiche ambientali di pregio e che caratterizzano le strutture territoriali e paesaggistiche della regione Puglia, al contrario del territorio in questione), possiamo ipotizzare che il 50% della popolazione residente sia disposta a pagare 30 € per delocalizzare il parco eolico.

La popolazione complessiva è pari quindi a circa 39.389 abitanti. Fermo restando che, atteso che l'impianto risulta non visibile dalle aree abitate, considerare un numero così elevato di abitanti determina un notevole sovradimensionamento del costo esterno legato al paesaggio, il valore che si ottiene è: $39.389 \text{ abitanti} \times 30 \text{ €} = 1.181.670,00 \text{ €}$ Al fine di tenere conto del valore assegnato al paesaggio dai turisti e non residenti che attraversano l'area, si è incrementato il costo ambientale

calcolato per i residenti del 30%, ottenendo infine una stima del costo esterno pari a € 1.890.672,00. Considerato che la produzione di energia in 20 anni è, come riportato in precedenza, pari a 4.857.600 MWh, il costo esterno unitario è pari a 2,57 €/MWh.”

Le sbalorditive conclusioni della proponente sono dunque le seguenti:

“ Allo stesso tempo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è dovuta intervenire per disciplinare la posizione del Ministero della Cultura e solo nel 2022 sono stati assentiti progetti per circa 1 GW, a fronte di pareri negativi espressi dal MIC..... In sostanza viene ritenuto prevalente l'interesse all'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto alla tutela del paesaggio. **Ne deriva che è ora certamente prevalente massimizzare la produzione di energia e produrre il massimo sforzo possibile per centrare gli ambiziosi obiettivi del Green Deal** “ (pag. 18 elaborato “Analisi costi benefici”)

Si tratta di una posizione così manifestatamente contraria ad ogni norma e principio di governo della materia, anche quelle fondamentali del nostro ordinamento giuridico, da rendere difficile perfino una replica. A tale fine non basta sottolineare che tale posizione poggia su un campione di 200 persone di un'altra Regione con cui imporre scelte lesive dell'art. 9 Cost, né richiamare i principi, veri, dello sviluppo sostenibile.

Basterà riportare una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Sez VI 23 settembre 2022 n. 8167) che parla di integrazione tra le due differenti tipologie di tutele (sviluppo degli impianti FER e tutela del territorio) che si dipanano tra Beni contrapposti e che vanno armonizzate in termini di proporzionalità ed equilibrio.

In particolare, la sesta Sezione opera una premessa logico-giuridica allo scrutinio di proporzionalità e all'applicazione del principio di integrazione, che chiarisce, alla luce dell'interpretazione costituzionale, tanto la valenza assiologica degli interessi in campo, quanto il rapporto tra i medesimi. Il Consiglio di Stato prende atto che sia la tutela del patrimonio culturale sia quella dell'ambiente, in potenziale conflitto nella fattispecie attenzionata, costituiscono valori primari dell'ordinamento. Tale qualificazione risulta coerente con la giurisprudenza costituzionale che da tempo ha affermato il carattere primario del valore estetico-culturale protetto dall'art. 9 Cost, nonché la valenza primaria e assoluta del bene ambiente, ricavato dalla lettura sistematica degli articoli 9 e 32 ben prima della sua positivizzazione ad opera della riforma costituzionale del 2022.

I giudici amministrativi, richiamando la storica Sentenza della Corte Costituzionale sul caso Ilva (la n. 85 del 2013) enucleano un passaggio, divenuto storico, ove si afferma che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, abbisognando di una tutela sistemica, pena **«l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»**.

L'unica modalità di trattazione delle situazioni giuridiche costituzionalmente protette è dunque quella della loro reciproca armonizzazione in termini di equilibrio attraverso lo scrutinio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato si spinge poi oltre individuando e differenziando i tre step di cui si compone il test di proporzionalità (idoneità, necessità, proporzionalità in senso stretto). Lo scrutinio, infatti, segue il modello trifasico, proprio dell'elaborazione giurisprudenziale tedesca, così discostandosi la sentenza tanto dal filone di giurisprudenza amministrativa nazionale che

limita lo scrutinio di proporzionalità a un sindacato di idoneità e necessarietà, quanto dal filone che tende a sovrapporre lo scrutinio di proporzionalità con quello di ragionevolezza.

Nel caso di Canino ogni nuova installazione dovrebbe superare il vaglio costituito dallo scrutinio anzidetto, profilandosi tuttavia, data la situazione del territorio e la presenza di numerosi impianti, una evidente lesione del principio di proporzionalità, con ingiustificata soccombenza dei valori e degli interessi connessi alla tutela ambientale e paesaggistica.

Deve inoltre evidenziarsi che le installazioni di impianti FER costituiscono ovvia espressione dell'iniziativa economica privata delle aziende che ha già trovato eccessiva soddisfazione in tutta l'area vasta del Viterbese, non potendosi ammettere ulteriore sottrazione di aree che renderebbero, di nuovo, manifestatamente sperequato il rapporto tra quella iniziativa e la tutela ambientale e paesaggistica.

Risultano pertanto violate le norme cardine della materia, a partire dall'art. 9 Cost che impone di considerare il Paesaggio tra i Beni fondamentali, di certo non degradabili rispetto al principio dello sviluppo sostenibile ed alla tutela delle fonti di energia rinnovabile.

Va così ribadito che l'eventuale installazione dell'impianto configura anche un interesse di natura privata che trova spazio all'interno del procedimento subordinatamente ad altri interessi considerati invece prioritari: ***“il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia da fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio (sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012), ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1 delle linee guida, approvate con d.m. 10 settembre 2010, ai sensi del comma 10 del citato articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché è nella sede procedimentale che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità (sentenza n. 69 del 2018);***

(Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2464)

Quello che la proponente trascura, infatti, è che l'inidoneità dell'area di progetto può essere ravvista all'esito di un singolo procedimento di VIA considerato il contesto complessivo d'intervento:

“dall'analisi del territorio in cui sono previsti i nove aerogeneratori [...] si evidenzia che su quattro aree insistono emergenze archeologiche” e che “tutte le aree limitrofe in prossimità del parco eolico sono ricche di monumenti e di aree archeologiche come ben evidenziato nella Relazione e nella Carta Archeologica [...]”, oltre alla presenza di due aree dichiarate di notevole interesse culturale, ovvero il “Complesso di Sa Punta ‘e Unossi” e la “Domus a prospetto architettonico di Sa Figu Niedda”, di cui ai d.m. rispettivamente del 16 ottobre 1990 e del 18 gennaio 1977 (nota della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 7174 del 10 luglio 2014, doc. 10 della ricorrente in primo grado);
ii) il progetto qualora realizzato “avrebbe una forte incidenza con il contesto architettonico (abitato storico di Florinas) e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, in particolare con la Chiesa di Sant'Antonio di Bore”, ed avrebbe altresì effetti negativi sul paesaggio poiché “la collocazione prossima della cresta dei versanti collinari rende gli aerogeneratori visibili da grande distanza.” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2464).

La prospettiva proposta con l'intervento in oggetto è dunque errata ed ipotetica nell'iperbole che la sottende quell'esigenza di trovare soluzioni adeguate al tema dell'autonomia energetica che passa attraverso qualità progettuale, analisi oggettiva dei territori su cui gli impianti si collocano, esigenza di minimizzare la lesione e valutazione coerente con la normativa.

I)- Sui vincoli presenti e sulle fasce di rispetto

Come dimostra lo stralcio planimetrico riportato a pag. 47 della Relazione paesaggistica ove si sovrappone la Tavola B del PTPR con il progetto proposto, gli aereogeneratori interferiscono con Beni tutelati, collocandosi anche all'interno della fascia di rispetto di cui all'art. 20 co.8 D.Lgs 199/2021. **L'area prescelta è dunque, anzitutto, inidonea all'installazione.**

In ogni caso la Relazione paesaggistica deve rispettare scrupolosamente quanto previsto dal DPCM del 12 dicembre 2005 il quale disciplina la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'[articolo 146, comma 3](#), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L)- Necessità della VIARCH

La proponente ha mancato di approfondire l'impatto del progetto sui Beni e gli interessi aventi rilievo archeologico secondo quanto disposto dalle recenti linee guida sull'archeologia preventiva approvate, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022](#)). Viene, infatti, fornito un unico elaborato, peraltro contenuto sotto la dicitura "*Relazione sull'inquinamento da fonte luminosa ex LR 15/05*" codice elaborato EI. 72 da cui emerge, per diverse aree ove è ubicato il progetto, **un rischio archeologico alto** con conseguente attivazione della procedura di legge che tutela i siti sensibili (indagini, sopralluoghi, scavi, carotaggi ecc...).

M)- Sull'inquinamento luminoso

Da quanto sopraesposto discende l'assenza di una Relazione sull'inquinamento luminoso poiché il relativo elaborato contiene invece un'analisi sul rilievo archeologico dell'area di progetto.

N)- Sull'impatto acustico del progetto

La proponente non produce alcuna Relazione acustica circa l'impatto ambientale degli aereogeneratori sotto tale aspetto, fornendo soltanto due tavole (codice elaborati EI 66 - EI 67) ove, peraltro, non sono chiare le classi acustiche, l'applicazione del criterio differenziale, e la pianificazione assunta come riferimento (si legge nella legenda il solo riferimento al Comune di Montalto di Castro). Lo studio, inoltre, non fornisce una valutazione quantitativa del possibile impatto derivante dalla matrice vibrazioni nelle diverse fasi (realizzazione, esercizio e dismissione) dell'intervento in oggetto.

O)- Sulla disponibilità dell'area

Assente la dimostrazione del requisito circa la disponibilità dell'area.

La Società non fornisce, infatti, alcuna indicazione in tale senso, non indicando né se la stessa risulterebbe proprietaria ovvero in possesso di legittimi titoli che possano integrare il citato requisito, né se intende avvalersi del procedimento di esproprio previsto dalla legge. In tal caso sarebbe imprescindibile la visione del piano particellare.

P)- Sulle aree percorse dal fuoco

Risulta necessaria anche la produzione di idonea cartografia munita di una relazione asseverata da cui sia possibile acclarare che l'area vasta ove si collocherebbe l'impianto con opere connesse non si stata percorsa dal fuoco.

Q)- Sulle opere di progetto

Si richiede inoltre di approfondire tutti gli aspetti relativi alle opere necessarie alla realizzazione del progetto, ivi inclusa la viabilità.

Occorre chiarire quale sarà la viabilità necessaria agli interventi, se già esistente ovvero di nuova realizzazione e gli eventuali allargamenti che verranno eseguiti, dimostrando la compatibilità della viabilità citata con il trasporto degli aerogeneratori anche in fase di dismissione, specificando ogni interferenza con Beni ovvero aree tutelate.

Circa le opere di progetto occorre inoltre chiarire l'estensione dell'area delle piazzole, le opere di ripristino del cantiere di installazione in tutti i suoi aspetti, la presenza di opere in cemento armato ed inamovibili, la natura e la profondità delle fondazioni degli aerogeneratori.

R) - Sull'analisi del traffico aereo

Parimenti insufficiente risulta l'analisi del rischio che gli aerogeneratori, ove assentiti, potrebbero generare rispetto alle traiettorie di decollo e atterraggio da e per gli aeroporti. Occorre infatti considerare che nel 2010, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) emanava la circolare 25 febbraio 2010 n. 13259/Dirigen/DG avente ad oggetto "Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici" e includeva le zone di traffico aeroportuale-ATZ fra quelle di "incompatibilità assoluta" ai fini della realizzazione di parchi eolici.

Si ricorda che la vicinissima Viterbo è sede aeroportuale militare.

S)- La proponente trascura infine che l'installazione di un nuovo impianto andrebbe valutata non richiamando semplicemente i generici obiettivi di contenimento e progressiva eliminazione delle fonti fossili, addirittura monetizzando il valore del paesaggio e raffrontandolo alla speculazione generata dal costo dell'energia, bensì analizzando la situazione concreta in termini di impatto territoriale, economico e paesaggistico. Tale impatto andrebbe poi parametrato rispetto al fabbisogno energetico del Lazio, alla luce della presenza massiva di impianti nel territorio di Montalto di Castro e Canino, così da evidenziare se quella nuova installazione risponda o meno a tale fabbisogno e, soprattutto, al principio soprarichiamato di equa distribuzione degli impianti sul territorio.

Sul tema è illuminante la DGR della Regione Lazio n.171 del 12.5.2023 dove si riporta testualmente: ***"RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, come sopra rappresentato, mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0"***. Non può esservi dubbio sul fatto che tale assunto debba ritenersi applicabile in via di principio anche agli impianti eolici, avendo la Giunta deliberato con l'unico obiettivo di tendere alla minimizzazione degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali in genere.

Si riportano al proposito ulteriori stralci della citata delibera che chiariscono la posizione espressa:

"CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 del PER Lazio dell'intero tessuto economico dovrà avvenire tenendo conto di criteri di priorità tali da non determinare potenziali squilibri tra i diversi territori provinciali al fine di sviluppare le installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili su aree e superfici idonee da individuare,

nelle more dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 e del PER Lazio ai sensi dell'articolo 3.1.1 della legge regionale n. 16 del 2011;

CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici

È pertanto evidente come la Provincia di Viterbo presenti una concentrazione di impianti FER, sia eolici che fotovoltaici, tale da incidere, *ab origine*, sulla possibilità di assenso degli interventi, interdicendo le iniziative private come quella contenuta nell'istanza in oggetto.

Quanto richiamato nella Delibera, peraltro, non risulta applicabile soltanto ai procedimenti oggetto di PAUR, esprimendo, piuttosto, la posizione generale della Regione Lazio, la quale con dati certi dimostra la situazione di saturazione da impianti FER presente nell'area vasta del Viterbese e, in particolare, nei Comuni di Canino e Montalto di Castro.

Si legge infatti nel deliberato dell'atto più volte menzionato:

“di stabilire che i criteri di cui al punto 1 costituiscano, altresì, principi di indirizzo per la struttura regionale competente nell'espressione degli atti, rilasciati nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale di cui al d.lgs. 152/2006.”

Stante quanto sopraesposto il Comune di Canino **esprime il proprio insuperabile dissenso** all'istanza presentata, alla luce del carattere impattante dell'intervento proposto sotto il profilo ambientale, paesaggistico e territoriale in genere, in alcun modo mitigabile e non sostenibile, né eliminabile con successive integrazioni, poiché collocato in un'area fragilissima e sensibile costituente da millenni non solo uno dei tratti distintivi del Paesaggio della Maremma laziale, ma anche testimonianza storica dell'antica Etruria.

Riservata e salva ogni prerogativa in merito.

Avv. Marco Luigi Marchetti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Laura Pacini

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Cesetti